

Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico e del Collegio di Garanzia e Trasparenza LEGNOK

Approvato dal Consiglio Direttivo di Conlegno del 10 maggio 2021

Comitato Tecnico Legnok Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok

Sono istituiti, ai sensi degli artt. 21 e 22 dello Statuto di Conlegno, il **"Comitato Tecnico Legnok"**, di seguito anche **"Comitato Tecnico"** ed il **"Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok"** di seguito anche **"Collegio"**.

Articolo 1 – Missione e Premessa

Il **"Comitato Tecnico Legnok"** è l'organo del Consorzio Servizi Legno-Sughero deputato al coordinamento ed alla gestione delle imprese che hanno adottato e implementato correttamente il **"Regolamento Legnok" -Sistema di *Due Diligence* in conformità al Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010"** d'ora in poi denominato anche solo **"Regolamento Legnok"** ed hanno ottenuto da parte di Conlegno la licenza d'uso del Marchio **"Legnok"**, registrato come marchio comunitario (CTM – Community Trade Mark) con il n. 9271206.

Il **"Comitato Tecnico"** promuove la diffusione e l'applicazione, del *"Regolamento Legnok"* a tutte le imprese della filiera legno-carta interessate.

Il **"Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok"** è l'organo del Consorzio deputato a garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza, nonché l'assenza di conflitto d'interesse nelle decisioni assunte dai suoi organi ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) del Regolamento (UE) n. 995/2010.

Art. 2 - Comitato Tecnico Legnok – Finalità e obiettivi

Il **Comitato Tecnico** orienta le proprie decisioni ed intraprende le azioni necessarie alla loro attuazione in base ai principi di sostenibilità, legalità, trasparenza, accessibilità delle informazioni e tracciabilità al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

1. sostenere, promuovere ed attuare l'applicazione in Italia del Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e dei provvedimenti attuativi ossia, il Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 che stabiliscono gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
2. sostenere e promuovere la cultura e la conoscenza della materia prima legno e delle sue funzionalità;
3. sostenere e promuovere le iniziative volte alla diffusione della gestione sostenibile delle foreste mondiali mediante l'applicazione degli schemi di certificazione credibile esistenti, nonché di sistemi di tracciabilità ad essi connessi;
4. denunciare e condannare le pratiche di taglio e commercio illegale di legname e prodotti in legno;
5. sostenere e promuovere le iniziative a livello nazionale, comunitario ed internazionale volte a

combattere le pratiche illegali nel settore legno e dei prodotti da esso derivati;

6. sostenere l'acquisto in ottemperanza alla legislazione applicabile nel paese di produzione;
7. sostenere ed offrire la propria collaborazione per l'implementazione del Piano d'Azione Europeo FLEGT e delle normative correlate;
8. sostenere e promuovere la creazione di una rete di Associazioni ed Enti nazionali con l'obiettivo di realizzare un coordinamento delle attività inerenti all'origine legale del legno e la "Due Diligence" e lo scambio continuo di informazioni su questo tema;
9. adottare tutte le misure al fine di accertare che non siano commercializzati legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale;
10. attivare tutte le procedure per l'utilizzo del Marchio "Legnok";
11. adottare il "Regolamento Legnok" e deliberare in merito alle sue integrazioni in conformità al Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 ed ai provvedimenti attuativi ossia, il Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012.

Art. 3 – Comitato Tecnico Legnok - Composizione

Il "Comitato Tecnico" è strutturato in due sezioni così composte:

SEZIONE PRODUZIONE

- Un massimo di tre (3) rappresentanti designati da FederlegnoArredo di cui almeno 1 su indicazione di Fedecomlegno;
- Un (1) rappresentante designato da Assocarta;
- Un (1) rappresentante designato da CNA Produzione Legno-Arredo;
- Un (1) rappresentante designato da Confartigianato Legno Arredo;
- Un (1) rappresentante designato da UNITAL/Confapi;
- Un (1) rappresentante nominato di comune accordo fra le associazioni delle imprese boschive, dei proprietari forestali e dei produttori di biomasse a base legno maggiormente rappresentative.

SEZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

- Un massimo di quattro (4) rappresentanti designati dalle Università competenti per le tematiche dell'origine legale del legno;
- Un (1) rappresentante designato da CNR - IBE;
- Un massimo di due (2) rappresentanti designati da Associazioni Ambientaliste;
- Un (1) rappresentante designato da un centro di ricerca (ad es. CREA).

OSSERVATORI TECNICI

Il Comitato Tecnico può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico specializzato, individuato anche presso gli schemi di certificazione forestale più diffusi in Italia e delegare ad esso particolari compiti.

Gli Osservatori Tecnici non hanno diritto di voto.

Articolo 3.1 – Nomina dei Candidati

Gli Enti aventi diritto, con lettera a firma del proprio legale rappresentante, nominano i propri rappresentanti all'interno del Comitato Tecnico.

In caso di un maggior numero di candidature e/o in caso che i diversi enti proponenti per la medesima categoria non raggiungano un accordo sulla designazione congiunta del loro rappresentante, il Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok individuerà, tra le candidature proposte dagli enti, il rappresentante, valutandone l'idoneità sulla base dei *curriculum vitae* e dell'esperienza nel campo del commercio internazionale del legno e degli aspetti legati alla "*Due Diligence*" e/o della certificazione forestale.

Art 4–Comitato Tecnico Legnok–Convocazione e delibere

Il Comitato Tecnico elegge al proprio interno un Coordinatore e, se lo ritiene opportuno, un Vice-Coordinatore.

Il Comitato Tecnico adotterà delibere e decisioni in riunioni, presiedute dal Coordinatore, che avrà anche il compito di definirne i termini e le modalità di convocazione. Di ogni riunione si dovrà redigere apposito verbale, sottoscritto dal Coordinatore e trasmesso al Consiglio Direttivo. Le delibere del Comitato saranno assunte a maggioranza dei presenti, che rappresentino più della metà dei suoi membri. In caso di parità prevarrà il voto del Coordinatore, salvo che lo stesso non decida di sottoporre la questione alla decisione del Collegio.

I componenti del Comitato Tecnico che siano assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive decadono dall'incarico.

Alle riunioni potrà essere presente anche il Segretario Generale, o persona da lui delegata, il quale avrà il compito di tenere informato il Consiglio Direttivo ed il Collegio in merito alle attività svolte dal Comitato Tecnico.

Ai Comitato Tecnico è affidata, in piena autonomia nell'ambito del proprio regolamento, la tutela sul piano tecnico-economico dei rispettivi ambiti di competenza e la trattazione dei problemi di specifico interesse nel proprio ambito di operatività, purché non risultino in contrasto con lo statuto, la politica generale ed il bilancio del Consorzio.

Il Comitato Tecnico è indipendente dal Consiglio Direttivo nelle sue modalità di operare ed ha autonomia di budget.

Il Comitato Tecnico potrà convocare riunioni con i propri aderenti o specifici settori ad esso afferenti a scopo consultivo.

Il Comitato Tecnico, nel caso in cui, per l'elevato numero dei suoi membri lo ritenga opportuno, potrà costituire, nell'ambito dei componenti in carica, un **Comitato Esecutivo Legnok**, delegando allo stesso specifici compiti e funzioni. Sono valide, laddove applicabili per analogia, le disposizioni dell'art. 18 dello Statuto Conlegno (Comitato Esecutivo).

Verificandosi un caso di particolare urgenza, i membri potranno esprimere il proprio voto mediante fax, e-

mail o altro mezzo equivalente. Le riunioni potranno svolgersi anche per teleconferenza.

Il Comitato Tecnico potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza di personale tecnico del Consorzio.

Le delibere del Comitato Tecnico verranno pubblicate sulla piattaforma informatica Legnok dedicata.

Art. 5 – Comitato Tecnico Legnok - Operatività

Il Comitato Tecnico opera mediante le seguenti tre aree di competenza del Consorzio-

Art. 5a - Area Direzione

L'Area Direzione del Comitato Tecnico ha il compito di:

1. coordinare le attività delle varie Aree del Comitato Tecnico;
2. fornire le informazioni e i documenti al Collegio;
3. collaborare, coordinare e interfacciarsi con gli Enti pubblici e privati di relativa competenza;
4. attivare tutte le procedure necessarie per la massima tutela delle informazioni gestite direttamente o indirettamente dal Comitato Tecnico;
5. compiere gli opportuni interventi qualora un operatore non usi adeguatamente il sistema di dovuta diligenza, informando, fra l'altro, l'autorità competente in caso di rilevante o reiterata inadempienza da parte dell'operatore;
6. dare tutte le informazioni richieste e la massima collaborazione in occasione di controlli delle Autorità Competenti;
7. trasmettere i verbali del Comitato Tecnico ed ogni altra comunicazione di Conlegno sul tema del "legno legale" al Collegio;
8. occuparsi della pianificazione (budget) delle attività e del controllo dell'Area Tecnico Operativa e dell'Area Formazione e Informazione.

Art. 5b– Area Tecnico Operativa

L'Area Tecnico Operativa ha il compito di:

1. assicurarsi che il "*Regolamento Legnok*" sia conforme al Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 ed ai provvedimenti attuativi ossia, il Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 ed il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sugli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
2. operare per il miglioramento continuo del "*Regolamento Legnok*" orientandosi su tre criteri fondamentali: (1) l'accesso delle informazioni; (2) la valutazione del rischio; (3) l'attenuazione del rischio relativo alla legalità del legno per le imprese aderenti;
3. rilasciare alle imprese l'autorizzazione all'uso del "Marchio Legnok";
4. provvedere all'attuazione del "*Regolamento Legnok*";
5. coordinare le attività di controllo delle imprese che hanno richiesto la licenza d'uso del Marchio Legnok e che pertanto adottano il "*Regolamento Legnok*";

6. gestire le inadempienze degli Operatori Controllati;
7. aggiornarsi sull'esistenza di particolari rischi per determinate specie forestali e/o Paesi a rischio;
8. raccogliere ed elaborare, per un tempestivo e puntuale aggiornamento, le informazioni sulla produzione illegale o le pratiche illegali nel Paese di produzione e/o della regione subnazionale in cui il legno è stato ottenuto, tenendo conto anche della presenza di conflitti armati, nonché in merito alle sanzioni imposte dal Consiglio di Sicurezza della Nazioni Unite o dal Consiglio dell'Unione Europea sulle importazioni o esportazioni di legname;
9. predisporre ed adottare delle procedure per l'applicazione delle penalità previste dal "*Regolamento Legnok*".
10. monitorare l'applicazione del Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e dei provvedimenti attuativi ossia, il Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 e, in caso di forti difformità, darne immediata comunicazione al "Comitato Tecnico";
11. compiere gli opportuni interventi qualora l'operatore non usi in modo adeguato il sistema di "*Due Diligence*".

Art. 5c – Area Formazione ed Informazione

L'Area Formazione e Informazione supporta la già citata Area Tecnico Operativa nel:

1. redigere circolari informative per gli operatori aderenti;
2. pubblicare documenti specifici su questo tema, anche in collaborazione con altri Enti/Associazioni;
3. organizzare incontri pubblici di formazione ed informazione su tutto il territorio nazionale, anche tramite le Associazioni di categoria;
4. mettere personale specializzato a disposizione delle Aziende per fornire informazioni;
5. realizzare e gestire la piattaforma informatica Legnokweb;
6. realizzare, incrementare ed aggiornare il documento contenente le risposte alle domande più frequenti (FAQ);
7. informare ed orientare tutte le imprese interessate sul tema della legalità del commercio del legno e dei prodotti da esso derivati;
8. fornire orientamenti a tutte le imprese interessate al "*Regolamento Legnok*";
9. mantenere e gestire l'Elenco delle imprese che hanno adottato e implementato correttamente il "*Regolamento Legnok*";
10. aggiornare ed informare con la massima trasparenza tutti i soggetti coinvolti attraverso la piattaforma informatica Legnokweb;
11. redigere annualmente un rapporto di sintesi delle attività svolte, che consenta di presentare e fare il punto sull'operato del Comitato Tecnico.

Articolo 6 – Trasparenza e monitoraggio dei conflitti di interesse

Al fine di monitorare costantemente l'assenza di conflitti di interesse e garantire un alto livello di indipendenza nella gestione dei controlli e delle informazioni, il Comitato Tecnico individua come prioritarie e strategiche le

azioni qui di seguito espresse.

Articolo 6.1- Fonti di Informazione sul Legno

Il Comitato Tecnico si avvale di più fonti indipendenti per fornire supporto informativo sui temi della legalità, rendere disponibili informazioni utili a comprovare la legalità del legno e dei prodotti da esso derivati, prendendo, laddove necessario, contatti diretti con le Autorità/Enti competenti nei Paesi di origine dei materiali.

Articolo 6.2 – Piattaforma Informatica

Il Comitato Tecnico promuove e sostiene il mantenimento e l'aggiornamento della piattaforma informatica www.legnokweb.it, accessibile agli Operatori EUTR consorziati che ne hanno diritto ed all'Autorità competente nazionale per l'attuazione del Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010.

Art. 7– Collegio di Garanzia e Trasparenza - Finalità

Il Collegio di Garanzia e Trasparenza è l'organo del Consorzio che ha lo scopo e la funzione di garantire indipendenza, imparzialità e trasparenza dello stesso nelle attività e/o progetti del Consorzio in cui è essenziale tale garanzia.

Il Collegio di Garanzia e Trasparenza garantisce l'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse nell'espletamento delle sue funzioni, allorché Conlegno assuma il ruolo di *Monitoring Organization*, come disposto nell'art. 8 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) n. 995/2010.

Art. 7.1 –Collegio di Garanzia e Trasparenza - Funzioni

Il Collegio ha funzioni consultive relativamente a qualunque materia o questione sottoposta allo stesso da parte degli organi del Consorzio.

Il Collegio, inoltre, ha funzioni regolamentari, laddove il Comitato Tecnico o il Consiglio Direttivo di Conlegno incarichino il medesimo di esaminare una specifica materia, redigendo codici di comportamento, regolamenti tecnici o altri testi di contenuto normativo con efficacia obbligatoria per i consorziati.

Il Collegio ha funzioni arbitrali con facoltà di decidere in via definitiva ed obbligatoria nelle materie di sua competenza con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) N. 995/2010.

Il Collegio, con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) N. 995/2010, approva e/o ratifica tutti gli atti e le decisioni adottate dagli altri organi del Consorzio.

Il Collegio con riferimento alla funzione di cui all'articolo 8 comma 2 lettera c) del Regolamento (UE) N. 995/2010 ha funzione di controllo e supervisione dell'attività posta in essere dagli organi del Consorzio e dai singoli consorziati.

Il Collegio, infine, può intrattenere rapporti diretti con Enti ed Autorità esterne al Consorzio, informando le stesse, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento (UE) N. 995/2010 e dai provvedimenti di attuazione,

dell'attività svolta e dell'esito dei controlli effettuati.

Art. 7.2 – Collegio di Garanzia e Trasparenza - Composizione ed operatività

Il Collegio è composto da un minimo di tre (3) membri, due (2) o più dei quali di comprovata competenza tecnico-scientifica nel settore del legno ed uno (1) di formazione giuridica, designati in modo autonomo da enti esterni non aderenti a Conlegno come ad esempio, Istituti di ricerca, Università e associazioni non governative.

Ai membri del Collegio, viene riconosciuto un gettone di presenza di importo fisso a riunione, pari a quello dei membri del Consiglio Direttivo; nonché una quota forfettaria per l'attività di studio, valutazione e redazione atti determinata in base alle tariffe professionali di riferimento.

Il Collegio elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta, il proprio Presidente.

Le deliberazioni del Collegio vengono assunte a maggioranza e le riunioni possono svolgersi presso la sede del Consorzio od anche in teleconferenza, o altra modalità ritenuta idonea.

I membri del Collegio potranno esprimere il proprio voto anche mediante fax o e-mail.

Il Collegio si riunisce in almeno tre riunioni ordinarie all'anno convocate dal Presidente del Collegio.

Il Collegio ogni volta che lo ritenga necessario si riunisce in via straordinaria secondo le modalità previste dal presente articolo.

Il Collegio potrà avvalersi del personale tecnico di Conlegno.

Art. 8 – Modifiche e scioglimento

Il Regolamento Istitutivo del Comitato Tecnico Legnok e del Collegio di Garanzia e Trasparenza Legnok viene inviato all'Autorità Competente nazionale.

Le eventuali modifiche del presente regolamento dovranno essere adottate con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei membri del Comitato Tecnico e ratificate dal Collegio di Garanzia e Trasparenza che, qualora ritenesse di non ratificare le modifiche, rinvierà il testo con le indicazioni motivate sui punti da ridiscutere e approvare al Comitato Tecnico, il quale, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti, approverà la revisione del Regolamento Istitutivo tenendo conto delle indicazioni del Collegio.

Il Regolamento Istitutivo revisionato verrà quindi approvato dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei Consorziati come previsto dagli artt. 14 e 16 dello Statuto consortile.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto del Consorzio, la revoca del riconoscimento quale *Monitoring Organization* di Conlegno comporterà la revisione del presente Regolamento.

In ogni caso lo scioglimento del Comitato Tecnico verrà deliberato dal Consiglio Direttivo del Consorzio.

Art. 9 – Armonizzazione e reciprocità

A salvaguardia del principio di reciprocità è imprescindibile, che tutte le *Monitoring Organization* europee e le rispettive procedure tecniche e di autorizzazione adottate (sistemi di *Due Diligence*) siano armonizzate, prevedendo parità di diritti e doveri per gli operatori che commercializzano legno e/o prodotti da esso derivati,

al fine di non compromettere la competitività dei sistemi commerciali e produttivi dei Paesi dell'Unione nel mercato globale.

Sulla base di questo principio tutte le regole e le norme definite in questo Regolamento Istitutivo, nonché in seguito dal Comitato Tecnico, devono tener conto delle corrispondenti norme e regolamenti degli altri Paesi europei e non potranno essere tali da procurare danni alle imprese italiane.

Al fine di garantire la miglior applicazione del Regolamento (UE) N. 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 e dei provvedimenti attuativi ossia, il Regolamento Delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione del 23 febbraio 2012 ed il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, l'Area Operativa Legnok, sentito il Comitato Tecnico, s'impegna a segnalare all'Autorità Nazionale competente le situazioni che contrastino con il principio di reciprocità e il Comitato Tecnico adotterà gli interventi necessari per riallineare gli adempimenti degli operatori italiani con gli altri operatori europei a garanzia e tutela di quanto previsto nel presente articolo.